

IL CONCETTO DI SICUREZZA PER ALESSANDRO BARATTA – UN’ANALISI ALLA LUCE DI RECENTI ORIENTAMENTI NELLA CRIMINOLOGIA CRITICA.

1. Introduzione. – 2. “Sicurezza” per Alessandro Baratta – *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?* – 3. Il concetto di “sicurezza” elaborato da Alessandro Baratta alla luce dei contributi di alcuni criminologi critici. – 4. Conclusioni – alcune considerazioni critiche.

1. Introduzione

Con il presente elaborato si intende fornire una ricostruzione del concetto di “sicurezza” così come intesa da Alessandro Baratta, noto filosofo del diritto e fondatore in Italia del movimento criminologico critico a partire dalla metà degli anni settanta del novecento¹.

Con criminologia critica Baratta intende un campo vasto e non omogeneo di discorsi, che presentano come comune denominatore un modo nuovo di definire l’oggetto e i termini della questione criminale².

Lo studioso ha enucleato quelli che riteneva fossero i compiti principali che spettano alla criminologia critica, ossia costruire una teoria materialistica della devianza, che si basi

¹ La criminologia critica nasce in Italia nel contesto della rivista *La Questione criminale*, fondata nel 1975 da Franco Bricola, noto giurista, esperto in diritto penale, e Alessandro Baratta (1933-2002), filosofo del diritto e criminologo critico. Con il sorgere di dissensi tra i due fondatori, l’esperienza della rivista si conclude, ma poco tempo dopo vedrà la luce il periodico quadrimestrale *Dei delitti e delle pene*, diretto dal solo Baratta. Alla morte di questi il progetto editoriale continua grazie all’impegno e alla costanza di alcuni autori, riconducibili al pensiero criminologico critico. La rivista, ancora oggi edita, presenta un titolo frutto della fusione delle “anime” di Bricola e Baratta: *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene*. La rivista tratta i temi della criminalità, della penalità, del controllo sociale e della sicurezza, ricollegandoli a fenomeni generali di trasformazione sociale e culturale. Il proposito, espressamente dichiarato, degli autori che collaborano a questo progetto è di costruire la questione criminale così come si presenta attraverso studi teorici e ricerche di natura sociologica, storica e giuridica.

² A. BARATTA, *Criminologia critica e riforma penale. Osservazioni conclusive sul dibattito «Il codice Rocco cinquant'anni dopo» e risposta a Marinucci*, in *La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, A. VII, n. 3 (settembre – dicembre 1981), Il Mulino, Bologna, p. 361.

su fattori economico-politici ed elaborare le linee-guida di una politica criminale alternativa, consistente in una politica delle classi subalterne³. Baratta ha dedicato grandissima parte della propria attività di ricerca alla costruzione di una criminologia che si presentasse come critica del sistema penale e che tentasse di disvelare le ideologie – intese come “*false coscienze*” à la Marx – sottese al diritto penale stesso, attraverso un’analisi dei c.d. meccanismi di criminalizzazione primari e secondari attuati dalla classe dominante a discapito delle classi subalterne.

Egli si è occupato di molteplici questioni legate alla crisi del sistema della giustizia penale, partendo dallo studio dei processi di selezione dei beni ritenuti meritevoli di tutela penale, passando all’analisi dei meccanismi di stigmatizzazione mediante l’uso della pena privativa della libertà personale del reo, fino a giungere, negli ultimi anni della sua vita, all’indagine del concetto di sicurezza nell’ottica di possibili percorsi di riforma del sistema penale stesso.

2. “Sicurezza” per Alessandro Baratta – *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*⁴

Per una ricostruzione del concetto di “sicurezza” nell’opera di Alessandro Baratta si ritiene opportuna un’attenta disamina di un brillante saggio del 2001 in cui l’autore definisce la sicurezza “*un bisogno umano e una funzione generale del sistema giuridico*”⁵.

L’autore precisa che la sicurezza, sia che venga considerata in termini di bisogni sia che venga pensata in termini di diritti, non manifesta un contenuto proprio: è un bisogno secondario rispetto al sistema dei bisogni; ed è un diritto secondario rispetto al sistema dei diritti. Il bisogno di sicurezza è visto dall’autore come accessorio rispetto a tutti gli altri

³A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 202 ss.

⁴ Il titolo del capitolo riprende il titolo del saggio di Alessandro Baratta del 2001.

⁵A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. ANASTASIA E M. PALMA, a cura di, *La bilancia e la misura – giustizia sicurezza e riforme*, FrancoAngeli, Milano 2001, p. 19.

bisogni, basici o reali⁶, che possano definirsi “primari”; si tratta, infatti, di un bisogno di certezza della soddisfazione dei bisogni. Nel sistema giuridico i bisogni assumono la veste di diritti, però, anche in questo caso, il bisogno di sicurezza risulta accessorio a tutti gli altri bisogni riconosciuti come diritti in questo sistema.

Con riferimento ai diritti, Baratta individua due significati diversi in relazione alla sicurezza, a seconda che ci si ponga da una prospettiva esterna o interna al sistema giuridico⁷. Qualora si adotti un punto di vista interno, ci ritroveremo nell’ambito di una teoria normativa (tecnico-giuridica) del diritto, dove la questione della sicurezza è rivolta alla validità “ideale” del diritto. Si tratta di un approccio alla sicurezza come sicurezza *del* diritto, che può esprimersi anche con il sinonimo di “certezza”. La sicurezza del diritto, così come intesa nell’ambito della teoria normativa, viene costruita in riferimento alle norme e alle interpretazioni che di queste sono fornite. I diritti sono sicuri – secondo quest’accezione normativa – se le norme che li proteggono sono sufficientemente chiare, compatibili con le regole costituzionali e rese operative in maniera coerente con le procedure previste per legge che ne assicurano la “giustiziabilità”. Laddove, invece, si intenda assumere un punto di vista esterno, ci si collocherà nell’alveo della teoria sociologica, che guarda alla sicurezza *attraverso* il diritto e si domanda fino a che punto il diritto contribuisce alla sicurezza nella società.

Sull’onda di tali considerazioni, Baratta affermava che la costruzione costituzionale di un diritto fondamentale alla sicurezza non può che essere falsa e perversa. Infatti, l’autore aggiunge: “*o una tale costruzione è superflua, se significa la legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti – e in questo caso, anziché di diritto alla sicurezza sarebbe corretto parlare piuttosto di sicurezza dei diritti o di “diritto dei diritti” – oppure è ideologica, se implica la selezione di alcuni diritti di gruppi privilegiati e una*

⁶ Con “bisogni basici” l’autore intende quelli che si sono stabilizzati nella storia naturale dell’uomo e pertanto hanno un alto grado di costanza nel tempo e nello spazio; con “bisogni reali” si intendono, invece, le potenzialità di sviluppo e di qualità della vita che risultano dalla capacità di produzione materiale e culturale nella società (A. BARATTA, *Bedürfnisse als Grundlage von Menschenrechten*, in *Festschrift für Günter Ellscheid zum 65° Geburtstag*, Baden Baden, 1999, pp. 9-18).

⁷ A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, op., cit., p. 20.

priorità di azione per l'apparato amministrativo e giudiziale a loro vantaggio, e, allo stesso tempo, limitazione per i dritti fondamentali riconosciuti nella costituzione e nelle convenzioni internazionali"⁸.

Baratta afferma come l'effetto di questi meccanismi discriminatori nell'amministrazione dei diritti fondamentali a vantaggio dei "buoni" cittadini e a discapito degli esclusi produca un circolo vizioso consistente in una riduzione della sicurezza giuridica, che, al contempo, alimenta un generale sentimento di insicurezza nell'opinione pubblica, di cui essa stessa si nutre.

Dopo aver delineato le due prospettive tramite cui è possibile guardare alla sicurezza, pare opportuno ora indicare i due modelli astratti individuati da Baratta con riferimento alle politiche di sicurezza⁹.

In particolare, si tratta del modello del diritto alla sicurezza e del modello della sicurezza dei diritti, dove il primo risulta essere quello dominante nell'orientare le politiche di sicurezza in Europa e negli Stati Uniti, mentre il secondo viene indicato dall'autore come, non solo un modello legittimo alternativo, "*ma anche un'opzione possibile, seppur improbabile*".

Il modello della sicurezza dei diritti orienterebbe una politica integrale di protezione e soddisfacimento dei diritti umani e fondamentali. In una visione conforme al diritto costituzionale e internazionale, la politica di prevenzione e sicurezza abbraccerebbe un campo più ampio rispetto alla ristretta prospettiva della lotta alla criminalità, diretta soprattutto al controllo degli esclusi, prevedendo anche la lotta contro l'esclusione sociale e contro i meccanismi disumani di accumulazione capitalistica imposti dalla matrice neoliberale dell'economia.

L'autore, avvalendosi di un metodo di stilizzazione e polarizzazione, costruisce due opposti tipi ideali, definiti secondo dieci coppie di *items*. Un modello ideale rappresenta il modello illegittimo, cui si riferiscono le tendenze repressive della politica di prevenzione e

⁸ A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, op., cit., p. 21.

⁹ A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, op., cit., p. 22.

di sicurezza oggi dominanti, sia in Europa sia negli Stati Uniti, l'altro, invece, rappresenta il modello legittimo, al quale devono tendere i programmi alternativi di politica di prevenzione e di sicurezza, rivolti a una politica integrale di protezione e realizzazione dei diritti.

Veniamo, dunque, a un'analisi dei dieci *items*.

1) Esclusione / Inclusione sociale

Sia nella società globale che nelle società nazionali predomina la logica dell'esclusione. La distanza tra i soggetti inclusi nello sviluppo e i soggetti che ne sono esclusi determina gli stereotipi di "diverso" e "pericoloso", un sentimento di insicurezza nelle classi garantite e una politica di sicurezza rivolta in maniera esclusiva al controllo della popolazione ridotta a ruoli precari e marginali del processo produttivo. Secondo la ricostruzione di Baratta, il modello poggiate sui meccanismi di esclusione invece di aumentare la sicurezza di pochi, non fa che accrescere l'insicurezza di tutti.

2) Diritto alla sicurezza dei gruppi più forti / Sicurezza dei diritti di tutti

Il modello illegittimo, maggiormente diffuso, si pone l'obiettivo di garantire il diritto alla sicurezza dei gruppi socialmente più forti relativamente ai rischi provenienti dai gruppi che non godono dei diritti fondamentali. Tale intento è proprio di una politica volta all'amministrazione e alla conservazione dello *status quo* sociale. Il modello legittimo alternativo, invece, si pone come scopo il perseguimento della sicurezza di tutti i diritti di tutte le persone. Tale proposito corrisponde a una politica intesa come progetto di una società diversa, di una società più giusta ed eguale.

3) Politiche tecnocratiche / Politiche democratiche

Se, da un lato, la politica come amministrazione dello *status quo* sociale appartiene a un modello tecnocratico, in cui i politici sono tecnici; dall'altro lato, la politica come progetto di una società diversa corrisponde a un modello democratico in cui i cittadini stessi sono i politici. L'inclusione sociale degli esclusi rappresenta sia un obiettivo sia una condizione per una politica democratica. Secondo Baratta solo il processo democratico può garantire un progetto di politica di sicurezza intesa come

politica dei diritti, poiché solo questo è al contempo un progetto di sicurezza della città e un progetto di comunicazione politica.

4) Politiche centrali / Politiche locali

Secondo Baratta il processo di reintegrazione della cittadinanza nella politica, e quindi il passaggio dal modello tecnocratico a quello democratico, può avere inizio nella comunità locale della città e dei quartieri. La dimensione locale consente, innanzitutto, di tentare delle esperienze politiche nuove da considerarsi come esperimenti politici, che richiedono un'immediata visibilità degli effetti e la possibilità che questi diventino oggetto della comunicazione politica di base. Inoltre, Baratta ritiene che questa dimensione possa favorire la formazione di attori politici collettivi e multiagenziali, che consentano la multidisciplinarietà nella costruzione dei problemi e delle risposte ad essi attraverso molteplici contributi provenienti dai più disparati ambienti professionali e accademici.

5) Riduzione della domanda di sicurezza alla domanda di pena / Decostruzione della domanda di pena nell'opinione pubblica

Ricerche sociologiche in tema di insicurezza e istanze di pena hanno dimostrato che queste derivano solo in parte da una percezione diretta del rischio della criminalità; sono, infatti, in gran parte il risultato di una canalizzazione di frustrazioni che dipendono in realtà dall'insoddisfazione di altri bisogni e altri diritti. Secondo la prospettiva barattiana, attraverso ricerche empiriche e la comunicazione politica di base la domanda di pena può venire decostruita e decodificata come domanda di sicurezza di tutti i diritti.

6) Politica di sicurezza come politica criminale / Politica criminale come elemento sussidiario

Un'amministrazione tecnocratica dell'opinione pubblica prevede che gli attori politici favoriscano quella canalizzazione di diversi bisogni nel bisogno di sicurezza. La politica di sicurezza nel modello tecnocratico viene presentata nella propria interezza come politica criminale pervasiva. Nel modello democratico, invece, la politica criminale trova i propri limiti e la propria legittimazione all'interno del disegno costituzionale e costituisce pertanto una componente

sussidiaria e parziale della politica diretta alla protezione e realizzazione dei bisogni fondamentali.

7) Politica privata di sicurezza / Politica pubblica di sicurezza

Mentre a un governo tecnocratico corrisponde una concezione privata della sicurezza, propria di un modello economico e politico neoliberistico radicale, a un governo democratico corrisponderà una concezione pubblica del bene della sicurezza. Un aspetto peculiare del modello neoliberistico consiste nell'autogoverno privato, ossia nella rinuncia da parte dello Stato al monopolio della violenza, funzione che dovrebbe legittimarlo in virtù del patto sociale moderno. Sorgono così, accanto alle imprese private di sorveglianza, organizzazioni volte alla difesa del vicinato (*neighbourhood watch*). Baratta rileva come la privatizzazione della sicurezza incida sulla qualità e l'efficacia dei servizi di sicurezza che diventano proporzionali al potere sociale dei destinatari, aumentando così complessivamente l'ineguaglianza e la selettività della protezione dal delitto.

8) Accettazione dell'ineguaglianza / Affermazione dell'eguaglianza

Nel sistema che poggia sul concetto di diritto alla sicurezza, parte dei programmi di prevenzione rivolti alle vittime attuali o potenziali consistono in forme di autodifesa non violenta. Tali programmi molto spesso si traducono, di fatto, in un'autolimitazione del godimento dei propri diritti fondamentali e degli spazi pubblici, dando per scontata l'esistenza di luoghi o gruppi pericolosi. Quest'operazione di vittimologia preventiva ha come presupposto l'ineguaglianza. In luogo di ciò, il modello democratico, che punta alla sicurezza dei diritti, propone il godimento illimitato dei propri diritti da parte delle vittime potenziali, popolando le piazze e le strade e rendendo così più sicure le città.

9) Sicurezza attraverso la riduzione dei diritti fondamentali / Sicurezza nel quadro della Costituzione e dei diritti fondamentali

Nel modello basato su di un preteso "diritto alla sicurezza" i diritti fondamentali sono ad esso subordinati e pertanto subiscono delle restrizioni ad opera di programmi, quali quelli del diritto penale dell'emergenza e del c.d. "funzionalismo

penale”, che pretendono di rendere maggiormente efficiente la macchina della giustizia penale, a spese della verità sostanziale e dei diritti degli imputati.

All’opposto si rinviene il modello della protezione e della realizzazione dei diritti di tutti, cominciando da quelli dei gruppi più deboli, delle donne e dei bambini all’interno degli spazi privati.

- 10) Sicurezza come politica della “fortezza Europa” / Sicurezza come politica di una “Europa aperta”.

La società del controllo non solo produce diseguaglianza, ma la presuppone. Tale diseguaglianza presupposta nelle politiche nazionali, si ripercuote a livello mondiale, nell’economia globale. Baratta afferma che i confini interni tra gruppi garantiti e gruppi socialmente deboli, tra cittadini europei ed extracomunitari non sono che il riflesso dei confini esterni eretti tra la “fortezza Europa” e il resto del mondo.

Una volta tipizzati e approfonditamente descritti i due modelli, Baratta conclude il proprio saggio affermando che, al fine di evitare un approccio che sia solamente sintomatologico delle politiche di prevenzione e di permettere lo sviluppo di professionalità specifiche che cooperino allo scopo di aumentare la sicurezza dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni di tutti i cittadini del mondo, è necessario “*un pensiero rivolto alle radici più apparentemente lontane dei problemi della sicurezza*”¹⁰.

Così dicendo l’autore esorta ad abbandonare la visione ristretta di politiche volte esclusivamente alla risoluzione di quelli che paiono essere i sintomi dell’insicurezza sociale, promuovendo un sapere che sia specializzato e multidisciplinare, che vada oltre il circolo vizioso generatore di ulteriore senso di insicurezza e che si rivolga a uno studio della sicurezza intesa come sicurezza dei diritti piuttosto che come diritto alla sicurezza.

3. Il concetto di “sicurezza” elaborato da Alessandro Baratta alla luce dei contributi di alcuni criminologi critici

¹⁰ A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, op., cit., p. 35.

Come noto, Alessandro Baratta, in qualità di criminologo critico, si è fatto promotore di una scienza sociologica prescrittiva che, dotata di una ragione critica, consenta di guardare al sistema penale, oggetto di indagine, da un punto di vista esterno, ponendo così il ricercatore in condizione di disvelare le “*false coscienze*” tramite cui il diritto penale si conserva e si riproduce. Il punto di vista criminologico critico dovrebbe, pertanto, smascherare il sostrato ideologico che connatura i discorsi in merito alla sicurezza urbana, al decoro e all’ordine pubblico, mostrandone la natura di monologhi volti alla persecuzione di capri espiatori, funzionali alla conservazione dello *status quo* e alla tutela degli interessi della classe dominante.

Accogliendo la sfida barattiana di guardare criticamente al proprio oggetto di indagine, svelando la razionalità delle contraddizioni che lo caratterizzano, nel presente capitolo ci si pone l’obiettivo di sottoporre ad analisi la stessa proposta di Baratta di “sicurezza dei diritti”, avvalendosi dei contributi di alcuni criminologi critici che nel corso della propria produzione si siano soffermati sull’originale nozione di “sicurezza” così come elaborata da Baratta.

Seppur risulti assai difficile rintracciare autori che si definiscano espressamente criminologi critici, è comunque possibile notare il radicarsi in molti sociologi, antropologi e penalisti di un approccio critico alla questione criminale, che si ritiene abbia la propria matrice nella corrente di pensiero della criminologia critica di Alessandro Baratta. Gli autori, i cui contributi verranno in questa sede affrontati, non appartengono tutti necessariamente a quella prima cerchia di studiosi, che ha avuto la possibilità di crescere e formarsi a stretto contatto con Baratta nel contesto dell’attività di redazione delle riviste da lui dirette, ma nonostante ciò sono in qualche modo riconducibili a un metodo critico di indagine del fenomeno criminale.

Che il pensiero di Alessandro Baratta in merito al concetto di sicurezza sia stato fondamentale per lo sviluppo delle ricerche criminologico-critiche relative alla questione delle politiche securitarie emerge chiaramente da quanto scritto da **Dario Melossi**, Professore ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, a pochi mesi dalla scomparsa del

maestro. Ci si riferisce a una dedica¹¹ a Baratta di un numero speciale della rivista di *Dei delitti e delle pene*, contenente gli Atti del Convegno organizzato nell'ambito del Progetto "Città sicure" della Regione Emilia Romagna¹² nei primi giorni d'aprile 2002, in cui Baratta pronunciò quello che probabilmente fu il suo ultimo intervento pubblico. Melossi sottolinea l'impegno con cui Baratta tentò di veicolare il suo ultimo insegnamento, incitando gli studiosi della questione criminale a "*non scindere la considerazione della sicurezza da quella del rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto dalla preoccupazione che il discorso sulla sicurezza potesse divenire l'ennesima sanzione sociale del potere dei più forti*". L'autore ritiene che Baratta abbia posto, con il suo contributo in merito alla sicurezza dei diritti, un nuovo e pressante interrogativo: **la sicurezza di chi?** Gli atti del Convegno, dunque, attraverso questa dedica, possono leggersi come un costante rimando alla posizione di garanzia di Alessandro Baratta e alla sua attenzione e sensibilità per il "*fato dei più deboli*".

Un interessante e del tutto originale approccio al concetto di sicurezza come delineato da Baratta è rintracciabile in alcune notevoli pagine scritte da **Claudius Messner**, Professore associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce, in occasione del Convegno organizzato a Genova nel 2005 in ricordo dello scomparso Alessandro Baratta¹³.

¹¹ D. MELOSSI, *Per Alessandro Baratta*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. IX, n. 1-2-3 (gennaio – dicembre 2002), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 9 – 10.

¹² Nel 1997 la Regione Emilia-Romagna avviò una ricerca comparata, pubblicata nei *Quaderni di Città sicure* (24/2001), con l'obiettivo di ricostruire le politiche di sicurezza e nuova prevenzione avviate in alcuni paesi europei, come Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Galles e Spagna, non tanto sul piano dei contenuti quanto sul piano del quadro politico, istituzionale e organizzativo in cui tali politiche e tali interventi sono nati e si sono sviluppati. Si riteneva che la ricerca comparata potesse offrire, a chi in Italia si occupa del tema della sicurezza, spunti di riflessione e conoscenze utili. Conoscere l'assetto istituzionale e il ruolo degli attori coinvolti può consentire una maggior comprensione di alcuni processi interni alle politiche di sicurezza e di nuova prevenzione, così come può offrire elementi per valutare l'efficacia di quelle stesse politiche [R. SELMINI, S. ARSANI, *Presentazione*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. IX, n. 1-2-3 (gennaio – dicembre 2002), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 13 – 14].

¹³ C. MESSNER, *Diritti umani e sicurezza. Realtà possibile e reali possibilità nel pensiero di Alessandro Baratta*, in R. MARRA (a cura), *Filosofia e sociologia del diritto penale. Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pp. 187 – 206.

Egli ritiene che in Baratta, fin dai suoi primi contributi concernenti lo studio del pensiero radbruchiano sia rintracciabile uno sforzo costante nell'affrontare i problemi relativi alla tutela dei diritti umani e quelli concernenti le politiche di sicurezza come fossero un'unica questione.

Secondo Messner, Baratta avrebbe dedicato la propria ricerca non tanto allo sviluppo di un diritto naturale, quanto di una metodologia che consentisse di determinare il rapporto intercorrente tra conoscenza ed essere, di comprendere la "natura del fatto".

Baratta attinge dalla lettura critica del relativismo di Radbruch il concetto di umanità come idea guida del diritto. Si tratta di un umanesimo che Baratta riassume in quattro punti: libertà e Stato di diritto, socialismo e democrazia, umanità e diritti umani, ordine e certezza del diritto.

L'autore ripercorre le posizioni di Alessandro Baratta, il quale afferma che la violazione dei diritti umani implica la negazione di bisogni reali e l'inibizione di potenziali realizzazioni; sostiene l'inidoneità del diritto penale come strumento di tutela dei diritti umani, rilevando che esso stesso rappresenti un sistema di violenza istituzionale nella misura in cui, con la pena, riproduce la violenza strutturale; propone un governo alternativo basato sull'analisi delle contraddizioni e dei limiti del sistema penale, delle situazioni socialmente negative e delle condizioni problematiche. Il controllo alternativo presentato da Baratta rappresenta un progetto democratico in cui i soggetti dei bisogni reali e dei diritti umani convengono su un'autonoma articolazione dei propri diritti e delle forme tramite cui attuare la difesa più idonea ai loro interessi.

Messner non considera la sicurezza di cui parla Baratta dal punto di vista delle politiche di sicurezza concretamente attuate dalla classe politica e delle situazioni effettive in cui versa il sistema penale contingente, ma propone una prospettiva filosofica, cui guardare il concetto elaborato da Baratta, e arriva a sostenere che questi non abbia concluso il proprio progetto. L'autore rimprovera a Baratta, infatti, di aver trattato i concetti di "uomo" e "diritto" in modo idealistico e non come concetti complessi, ossia come concetti che non si riferiscono a cose bensì a schemi comunicativi che possono essere utilizzati

perché e nella misura in cui sono precostituiti dall'evoluzione sociale¹⁴. Nel discorso di Baratta, che parla di “diritto” e “uomo” come fossero cose, Messner vede l'utilizzo di concetti semplici e contrappone all'argomento ontologico di Baratta, come punto di partenza umanistico, l'antitesi più complessa secondo cui “*gli uomini sono uomini che si possono comprendere se e nella misura in cui si parla con loro*”¹⁵.

Sulla base di queste considerazioni, l'autore enuclea tre problematiche su cui invita a riflettere e che ravvisa come possibili interrogativi cui ispirare il proprio lavoro di indagine critica della questione criminale. In primo luogo, **si chiede chi siano i portatori delle validità, o meglio, del senso**. Nello specifico, si interroga sul progetto di Baratta di fondare la giustizia sul reciproco riconoscimento. Può essere sufficiente il solo principio formale secondo cui nessuno deve essere privilegiato o discriminato, in quanto “essere umano”? In secondo luogo, **si domanda se sia possibile intervenire nella storia**. Come si può pensare il “controllo” del diritto o della società pur parlando di interventi basati sull'autoriflessione dei propri interessi? Da ultimo, **si chiede come si debba descrivere il rapporto intercorrente tra esperienza e intervento**.

Nel contesto del medesimo Convegno, cui ha partecipato Messner con l'elaborato suesposto, è possibile rintracciare il contributo di un autore che ha collaborato fianco a fianco con Alessandro Baratta, fin dalle prime pubblicazioni della rivista *La Questione criminale* a metà degli anni settanta del secolo scorso. Si tratta di **Giuseppe Mosconi**, Professore ordinario di Sociologia giuridica presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova.

Giuseppe Mosconi ha fatto propria la posizione di Baratta in merito all'idea di una sicurezza come sicurezza di tutti i diritti di tutte le persone. Egli sottolinea come all'astrattezza del diritto come insieme di definizioni coattivamente attribuite si

¹⁴ Messner chiarisce quest'affermazione spiegando che così come possiamo rappresentare delle cose semplici come “sete”, “luce rossa” o la “posizione della pallina nera sul tavolo da biliardo”, allo steso modo possiamo rappresentare anche concetti complessi come “l'arcobaleno sul mare di Capri durante il viaggio di nozze” e “le bozze della *Scienza Nova* di Vico con le correzioni dell'autore”.

¹⁵ C. MESSNER, *Diritti umani e sicurezza*, op., cit., p. 206.

contrapponga la concretezza dei diritti, da intendersi come “*formalizzazione giuridica dei contenuti di bisogni, la cui attivazione comporta una più equa e rigorosa formulazione*”¹⁶.

Secondo l’autore questa proposta di Baratta se, da un lato, presenta il merito di avvicinare il diritto alla concretezza e alla complessità dei fatti sociali, dall’altro, si pone al centro di una duplice tensione: quella tra diritti e diritto, in quanto i bisogni, ridefiniti come diritti, si scontrano inevitabilmente con la rigidità delle formulazioni giuridiche proprie della norma penale; quella tra diritti e bisogni, poiché non risulta immediata l’operazione di riduzione della complessità, della variabilità e della particolarità proprie dei bisogni soggetti alla categoria dei diritti.

Il problema di inevitabile natura politica relativo alla sicurezza vede – secondo Mosconi – il confrontarsi di due concezioni, quella che guarda alla sicurezza come fosse un problema collettivo, determinato da alcune figure di nemico sociale, come l’immigrato, il terrorista, e quella che critica la strumentalità e parzialità di questa costruzione, nonché delle misure di tipo afflittivo e attuariale che a essa conseguono.

La sicurezza di cui parlano Baratta e lo stesso Mosconi non è una sicurezza di pochi privilegiati ma la sicurezza di tutti, intesa come soddisfazione equa e sostanziale dei bisogni fondamentali condivisi. Mosconi ritiene necessaria a tal fine la costruzione di un “*nuovo senso comune orientato a riconoscere la maggiore validità e adeguatezza delle nuove metodologie di intervento*”¹⁷. Secondo l’autore per fare ciò sarebbe opportuno che all’interno del movimento criminologico-critico si applicassero alcune questioni di metodo, consistenti soprattutto nel **cercare una maggiore sintonia tra i risultati dell’analisi e delle ricerche** che vengono compiute dai criminologi critici **e le proposte di riforma legislativa** in ambito penalistico; nell’**orientare la ricerca sociologica sulle possibili implicazioni operative delle proposte o delle leggi di riforma**; nell’**analizzare gli effetti applicativi di forme di sperimentazione o di ridefinizione normativa che nascano da**

¹⁶ G. MOSCONI, *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell’esperienza italiana*, in R. MARRA (a cura), *Filosofia e sociologia del diritto penale. Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pp. 65 – 91.

¹⁷ G. MOSCONI, *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell’esperienza italiana*, op., cit., p. 88.

questa forma di interazione tra sociologia e diritto penale; in sintesi, nel focalizzare la ricerca sul rapporto dialettico tra ricerche empiriche e riformulazioni dogmatiche.

Qualche anno più tardi, Giuseppe Mosconi si trova nuovamente a sostenere appieno la concezione di sicurezza formulata da Baratta, affermando che la sicurezza, secondo la sua naturale vocazione, è uno “*strumento secondario di tutela dei diritti primari*”¹⁸.

L'autore confronta quanto affermato da Alessandro Baratta in merito alla sicurezza con gli effetti distorsivi realizzati dalla legislazione italiana. Pone l'accento sul fatto che, ad oggi, il diritto alla sicurezza, così come costruito dal legislatore, lungi dal presentarsi come tutela dei diritti fondamentali, si manifesti in realtà come una continua e profonda violazione di questi ultimi. Mosconi ritiene che **il motivo per cui la sicurezza in concreto si traduca in un fattore determinante di violazione e precarizzazione dei diritti fondamentali risieda nel fatto che a essa vengano assegnati l'enfasi e il ruolo propri del diritto in sé**, ipostatizzato simbolicamente in quanto tale, a prescindere dalla natura sostanziale di ciò che è chiamato a tutelare. In questo modo il **totem della sicurezza** assume una serie di caratteristiche: è necessaria e necessitante, è costantemente minacciata, è urgente, assoluta e garantita in quanto obiettivo cui le pubbliche istituzioni non possono in alcun modo sottrarsi. È una sicurezza condivisa, unificante di una nuova percezione collettiva.

Mosconi conclude il proprio articolo sollevando alcune questioni, che ritiene possano svolgere il ruolo di vettori per necessari approfondimenti futuri da parte dei sociologici del diritto e dei criminologi critici, manifestando la propria inclinazione a una sociologia del diritto penale profondamente ancorata alla ricerca empirica e al confronto con il dato reale. In particolare, l'autore ritiene **necessaria un'indagine intorno alle prospettive economiche e politiche che possano offrire “un'alternativa credibile, adeguata e congruente alle attuali richieste di rassicurazione, sottraendole alle suggestioni securitarie”**.

¹⁸ G. MOSCONI, *La sicurezza dell'insicurezza. Retoriche e torsioni della legislazione italiana*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene*, A. V, n. 2 (maggio – agosto 2010), Carocci, Roma, pp. 75-99.

Da tali posizioni sembra, invece, in parte prendere le distanze **Tamar Pitch**, antropologa giuridica, Professoressa ordinaria di Filosofia e Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. Si ritiene di estrema utilità, al fine di sintetizzare le considerazioni di Pitch in merito al discorso sulla sicurezza, un recentissimo volume in cui l'autrice si prefigge di dimostrare come decoro e indecenza nella società attuale si implicino vicendevolmente, delineando dei dispositivi di controllo e disciplina¹⁹.

L'autrice indaga attentamente il rapporto tra decoro urbano e sicurezza, i quali si coniugano e si confondono soprattutto a livello locale nelle ordinanze dei sindaci, tracciando una linea netta tra “*cittadini per bene e cittadini per male*”.²⁰ Le misure adottate contro prostitute, nomadi, mendicanti e chi consuma alcolici o fa uso di droghe sono basate – secondo Pitch – su argomentazioni tipiche di una città etica²¹. Precisa che con tale locuzione allude al comportamento di chi nel ceto medio impoverito non si auto-imponga la disciplina adeguata alla conservazione e restaurazione del decoro. Le ordinanze anti-schiamazzi, anti-droga o che limitano il consumo di alcolici svolgono una duplice funzione: da un lato, tranquillizzare i cittadini per bene, dimostrando come il sindaco prenda sul serio le loro esigenze di sicurezza e le loro paure, dall'altro lato, veicolare un'ideologia, soprattutto tra i giovani, secondo cui il desiderio va bene, ma può essere incoraggiato esclusivamente laddove indirizzato al consumo di merci legali, altrimenti è sintomo di disturbo psichico o di disagio familiare e deve essere neutralizzato perché possibile movente di comportamenti pericolosi.

L'autrice si richiama alle espressioni “*società dell'insicurezza*”, “*comunità dell'ansia*” con cui Zigmunt Bauman chiama le nostre società attuali, sempre alla ricerca di capri espiatori e tendenti alla chiusura in comunità di complici.

Il discorso di Pitch si articola intorno a due piani, quello nazionale e quello locale, prendendo in considerazione vari soggetti nei cui confronti il potere politico attua

¹⁹ T. PITCH, *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Editore Laterza, Bari 2013.

²⁰ Pitch accoglie e fa propria la tesi di Baratta secondo cui il discorso sulla sicurezza, intesa come diritto alla sicurezza, in Europa così come negli Stati Uniti, è strumentalizzato al fine di produrre un circolo vizioso, foriero di una distanza sempre maggiore tra buoni e cattivi cittadini o, addirittura tra buoni cittadini e non-cittadini.

²¹ T. PITCH, *Contro il decoro*, op., cit., p. 65.

meccanismi di controllo e di disciplina. Da una prima e sommaria analisi delle misure adottate contro ultrà, tossici, prostitute, nomadi e migranti, l'autrice giunge a ritenere che nel dibattito sulla disciplina giuridica, sia sul piano nazionale sia su quello locale, diritto e morale si confondano.

Per quanto concerne l'ambito locale, Pitch ricostruisce il contesto che ha visto dalla metà degli anni novanta i sindaci chiedere di poter intervenire sulle domande di sicurezza che i cittadini rivolgevano loro e la stipulazione di numerosi "patti per la sicurezza" che prevedevano sinergie tra poteri locali e potere centrale.

Pitch ritiene che la definizione fornita da Baratta di "sicurezza dei diritti di tutti" volesse significare la priorità data a politiche locali di tipo inclusivo, rispetto alle quali la prevenzione sociale, pur articolandosi con azioni di controllo del territorio, mantenesse una posizione centrale nel disegno degli interventi.

L'autrice sostiene che con la locuzione "politiche integrate di sicurezza" si alluda a politiche che dovrebbero coniugare politiche di controllo del territorio a interventi organici volti a migliorare il disagio sociale urbano. Riferendosi a ciò, descrive sinteticamente il progetto avviato a Bologna, già a partire dal 1992, ad opera di un gruppo di studiosi, amministratori e poliziotti, il c.d. Comitato Città Sicure, di cui lei stessa ha fatto parte. L'obiettivo che il Comitato si era prefissato era di elaborare, sulla base di un'approfondita ricerca empirica, progetti di intervento tesi a produrre una "sicurezza" che non fosse più declinata in termini meramente repressivi, sottraendo tale questione alle retoriche conservatrici in larga parte egemoni in Europa.

Rispetto a questa esperienza Pitch dichiara *"benché vi siano stati e vi siano modelli virtuosi, e buone pratiche, prodotti dai governi locali in nome della "sicurezza", direi che siamo stati apprendisti stregoni [...]. Io penso (e lo pensavo già allora), che **non** sia possibile sottrarre il campo semantico evocato dal termine sicurezza (intesa come **diminuzione del rischio di vittimizzazione da criminalità comune**) a retoriche e politiche **"di destra"**, ossia tendenzialmente escludenti, repressive, fondate sulla e legittimate dalla paura"*²².

²² T. PITCH, *Contro il decoro*, op., cit., p. 43.

Un'altra criticità rileva l'autrice come effetto degli studi sulla questione della sicurezza: la diffusione della distinzione, a suo avviso piuttosto opinabile, tra "sicurezza oggettiva", misurabile attraverso l'analisi dei mutamenti dei tassi di criminalità e di quelli di vittimizzazione in una data zona, e "sicurezza percepita", deducibile scientificamente in modi diversi. Tale distinzione, accolta con entusiasmo dai sindaci, ha fatto sì che sulla base della c.d. "sicurezza percepita" venissero emesse numerose ordinanze, volte a regolamentare un numero sempre più ampio di situazioni e fenomeni urbani che nulla hanno a che fare con la criminalità, ma semmai con ciò che viene definito disturbo. In questo modo, la "sicurezza oggettiva" e la "sicurezza percepita" sono diventate anche a livello locale uno strumento utilizzato prevalentemente in funzione di consenso²³.

4. Conclusioni – alcune considerazioni critiche

In tale capitolo si vuole porre in evidenza quella che è stata la fortuna del discorso di Baratta in merito al tema della sicurezza, sottolineando però, in una prospettiva critica, anche quelle che sono state le problematiche rilevate da alcuni studiosi sull'uso del termine "sicurezza".

Da un'attenta lettura di alcuni contributi sociologici e criminologico-critici in materia di sicurezza, prodotti a partire dagli anni novanta del novecento sino ai giorni nostri, appare evidente come la definizione di sicurezza elaborata da Baratta abbia profondamente influenzato il modo di guardare alle politiche attuariali realizzate in questi anni. La maggior parte degli autori, infatti, che hanno collaborato con Baratta nella realizzazione di quel nuovo approccio critico alla questione criminale hanno accolto la concezione di una sicurezza intesa come sicurezza dei diritti piuttosto che di diritto alla sicurezza.

²³ Già nel 1999 l'autrice scriveva "il dibattito, la ricerca e gli interventi sulla sicurezza si appoggiano su due pilastri principali: le inchieste di vittimizzazione e le indagini sull'insicurezza cosiddetta soggettiva, spesso declinata tout court come paura della criminalità. C'è molta più riflessione sul piano teorico e metodologico, attorno alle seconde che non alle prime [...]. Probabilmente, questo si deve all'idea che la vittimizzazione si riferisca a qualcosa di più "oggettivo", meno opinabile e meno opinabile, meno influenzato da fattori di tipo culturale e politico, che non la "paura" [T. PITCH, *Sicurezza urbana e differenza di genere. Una lettura critica di alcune ricerche promosse da "Città sicure"*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. VI, n. 1-2 (gennaio – agosto 1999), Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 152 – 153.]

Giuseppe Mosconi, da sempre autore attento al discorso della metodologia di ricerca, fa un passo ulteriore, rispetto all'elaborazione di una teoria della sicurezza dei diritti, individuando delle indicazioni di metodo per poter giungere a quella sicurezza intesa come equa e sostanziale soddisfazione dei bisogni fondamentali condivisi e cercando di porre delle questioni ulteriori con riferimento agli effetti perversi in concreto prodotti dalla legislazione securitaria.

Ecco, che emerge qui uno degli aspetti più problematici e controversi del pensiero di Alessandro Baratta e della sua criminologia critica, che, seppur produttiva di stimolanti apparati teorici di riferimento, fatica a sottoporsi al vaglio della ricerca empirica, strumento utile – se non addirittura necessario – a verificare e falsificare le proprie asserzioni nell'ottica di quella prospettiva critica cui Baratta tanto ha aspirato nella sua vita di filosofo e criminologo critico.

Nel contesto di questa generale diffusione della proposta barattiana di ridefinizione del concetto di sicurezza, si ritiene di estremo interesse la prospettiva fornita da Messner, il quale, guarda alla nozione di “sicurezza” tratteggiata da Baratta da una prospettiva del tutto singolare rispetto a quella degli altri autori in questa sede esaminati, dal momento che formula le proprie osservazioni critiche partendo dall'analisi filosofica dei concetti di cui l'autore si è avvalso. Messner, pur accogliendo la posizione Baratta e riconoscendone il merito di aver veicolato un'idea di riappropriazione dei conflitti giuridici da parte della società, in parte critica l'autore per essersi accostato in modo idealistico ai concetti di “uomo” e “diritto”. Si ritengono assai acute le considerazioni – in parte scettiche – di Messner relative al principio barattiano di riconoscimento reciproco inteso come elemento su cui fondare la giustizia nonché quelle concernenti l'individuazione dei “*portatori della validità, o meglio, del senso*”. Messner si chiede se una teoria come quella barattiana possa intervenire nella storia laddove si basi sull'autoriflessione da parte degli uomini circa quelli che sono i propri interessi.

Altra criticità della nozione di sicurezza di Baratta viene argutamente sollevata da Tamar Pitch nel corso della propria disamina del discorso relativo alle politiche di prevenzione e sicurezza: questa consiste nell'impossibilità, una volta adottato il termine

“sicurezza” di svincolarsi dal campo semantico evocato da questo, il quale rimanda inevitabilmente ed inesorabilmente a retoriche conservatrici di destra.

Tale aspetto critico rilevato dall'autrice si ritiene si inserisca in un più ampio discorso, portato avanti da Pitch, così come da altri autori²⁴ della criminologia critica, secondo il quale il pensiero di Alessandro Baratta sarebbe entrato in un'insanabile contraddizione nel momento in cui l'autore si è fatto promotore di una criminologia che dotata di una ragione critica, assuma una prospettiva esterna rispetto al proprio oggetto di indagine – il sistema penale – e contemporaneamente abbia continuato a rimanere ancorato ad una prospettiva intra-sistemica, parlando il linguaggio proprio del diritto penale, auspicando una “politica criminale delle classi subalterne” e continuando a utilizzare il termine “sicurezza”.

Parlare di politica criminale, così come di sicurezza, significa continuare a parlare la lingua del sistema che si vorrebbe destrutturare, mantenendosi all'interno di quel sostrato ideologico che si vorrebbe disvelare. Utilizzando le parole dello stesso Baratta, riferendosi a concetti come “sicurezza” e “riforme delle politiche di sicurezza” si applica al discorso sulla questione criminale una ragione tecnologica²⁵ – piuttosto che una ragione critica –

²⁴ Queste considerazioni emergono in una serie di interviste da me svolte nello svolgimento della tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza dal titolo *La Criminologia critica in Italia e l'insegnamento di Alessandro Baratta*, in cui indagavo lo sviluppo del pensiero criminologico-critico in Italia a partire dallo studio delle riviste fondate da Baratta, alla ricerca di una possibile “scuola”, dell'enucleazione delle sue tematiche fondamentali e del suo sostrato valoriale. Si veda, in particolare, l'intervista a Massimo Pavarini del 12/07/2012, a Pio Marconi del 13/09/2012, a Tamar Pitch del 14/09/2012 e Luigi Pannarale del 9/10/2012 dalle quali emerge proprio il discorso in merito al cortocircuito del pensiero di Baratta nel suo tentativo di costruire una politica criminale alternativa delle classi subalterne.

²⁵ La ragione tecnologica punta alla razionalizzazione del sistema penale, ossia a una serie di aggiustamenti del sistema, che lasciando inalterata la struttura complessiva, tentano di apportarle dei miglioramenti. La criminologia tradizionale eziologica che si avvale della ragione tecnologica ha per sua natura una funzione immediatamente ausiliare rispetto al sistema penale esistente e alla politica criminale ufficiale. Al contrario la criminologia critica che si avvale di un paradigma antieziologico e di una ragione critica considera il sistema penale oggetto del proprio sapere e si pone al servizio di una costruzione antagonista e alternativa dei problemi legati a comportamenti socialmente negativi.

miope dinnanzi ai meccanismi ideologici di conservazione dello *status quo* e funzionale essa stessa alla riproduzione del sistema penale²⁶.

Si ritiene di concludere, sollevando un quesito sorto nel corso delle ricerche svolte per la redazione di questo contributo, soprattutto in considerazione di quella domanda chiaramente formulata da Melossi, “*sicurezza di chi?*”.

È noto che la sociologia del diritto penale prospettata da Baratta sia tesa al superamento del dualismo metodologico, tipico delle scienze descrittive che distinguono tra giudizi di fatto e giudizi di valore; la scienza presentata da Baratta è una scienza prescrittiva, che punta all'unità di fatto e valore e che pone lo scienziato nella posizione di stabilire come la società e il diritto debbano essere²⁷. Questa visione di una criminologia prescrittiva ha fatto sorgere in alcuni autori il sospetto di una deriva giusnaturalistica nel pensiero di Baratta e il timore di un utilizzo della scienza sociale come strumento per veicolare un discorso ideologico, occultandolo sotto la veste rassicurante dell'argomentazione scientifica²⁸.

Tralasciando il discorso sull'impronta giusnaturalistica rintracciabile nel pensiero di Baratta, che necessiterebbe di una più ampia ed esaustiva trattazione in altra sede, si ritiene però interessante notare che optare per una scienza prescrittiva volta alla trasformazione della realtà pone dinnanzi all'interrogativo circa quali siano i bisogni o i diritti fondamentali che devono essere garantiti, e la cui realizzazione deve essere assicurata. In sintesi, la domanda che ci si pone è come si debbano individuare i diritti cosiddetti fondamentali e di conseguenza i titolari di tali diritti cui garantire la sicurezza del soddisfacimento dei propri bisogni.

²⁶ A. BARATTA, *Criminologia critica e riforma penale. Osservazioni conclusive sul dibattito «Il codice Rocco cinquant'anni dopo» e risposta a Marinucci*, in *La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, A. VII, n. 3 (settembre – dicembre 1981), Il Mulino, Bologna, p. 361.

²⁷ A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 156.

²⁸ Cfr. M. L. Ghezzi, *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano, 1996; M. A. CATTANEO, *Il diritto come valore e il problema della pena*, in U. SCARPELLI E V. TOMEO (a cura di), *Società, norme e valori*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 199.

Riferimenti bibliografici

BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982.

BARATTA A., *Criminologia critica e riforma penale. Osservazioni conclusive sul dibattito «Il codice Rocco cinquant'anni dopo» e risposta a Marinucci*, in *La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, A. VII, n. 3 (settembre – dicembre 1981), Il Mulino, Bologna, pp. 349 – 390.

BARATTA A., *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. ANASTASIA E M. PALMA, a cura di, *La bilancia e la misura – giustizia, sicurezza e riforme*, FrancoAngeli, Milano 2001, p. 19 – 36.

CATTANEO M. A., *Il diritto come valore e il problema della pena*, in U. SCARPELLI E V. TOMEO, a cura di, *Società, norme e valori*, Giuffrè, Milano 1984.

GHEZZI M. L., *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano 1996.

MELOSSI D., *Per Alessandro Baratta*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. IX, n. 1-2-3 (gennaio – dicembre 2002), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 9 – 10.

MESSNER C., *Diritti umani e sicurezza. Realtà possibile e reali possibilità nel pensiero di Alessandro Baratta*, in R. MARRA, a cura di, *Filosofia e sociologia del diritto penale. Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pp. 187 – 206.

MOSCONI G., *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell'esperienza italiana*, in R. MARRA, a cura di, *Filosofia e sociologia del diritto penale. Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli Editore, Torino 2006, pp. 65 – 91.

MOSCONI G., *La sicurezza dell'insicurezza. Retoriche e torsioni della legislazione italiana*, in *Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene*, A. V, n. 2 (maggio – agosto 2010), Carocci, Roma, pp. 75-99.

PITCH T., *Sicurezza urbana e differenza di genere. Una lettura critica di alcune ricerche promosse da "Città sicure"*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. VI, n. 1-2 (gennaio – agosto 1999), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 141 – 166.

PITCH T., *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Editore Laterza, Bari 2013.

SELMINI R., ARSANI S., *Presentazione*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, A. IX, n. 1-2-3 (gennaio – dicembre 2002), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 11 – 25.